

## NOTA INFORMATIVA

**Concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4. (Legge regionale 4 aprile 2013, n. 4, artt. 2, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)**

La presente nota informativa assolve all'obbligo di comunicazione previsto:

- dagli artt. 7 e 8 della L. 241/1990
- dagli artt. 13 e 14, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
- dal D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

### OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

Concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete:

- alla legge regionale 4 aprile 2013, n. 4, artt. 2, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
- al Regolamento approvato con DPR n. 042/Pres. del 21/03/2014 pubblicato sul BUR n. 14 del 02/04/2014 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4).
- Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2014, n. 149/Pres e pubblicato sul BUR n. 31 del 30 luglio 2014 (Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 42);
- Decreto del Presidente della Regione del 06/03/2017 n.052/Pres. e pubblicato sul BUR n.11 del 15/03/2017 (Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 42)
- la scheda di attività relativa alla Linea d'Azione 1 – Attività 9.1.a Linea di intervento 9.1.a.3 – Sostegno alle reti di impresa;
- Decreto n. 2686 del 29.09.17 del Direttore del Servizio Accesso al Credito alle Imprese della Regione Friuli Venezia Giulia
- Regolamenti (UE) n. 1407/201 e n.1408/2013 («de minimis»)

### UFFICIO COMPETENTE IN CUI SI PUÒ PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI O TRARNE COPIA (DIRITTO DI ACCESSO)

L'Ufficio competente in materia di diritto di accesso è l' ufficio URP presso la Camera di Commercio di Udine.

### STRUTTURA COMPETENTE E RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO E DELL'ISTRUTTORIA

**CCIAA DI UDINE - Ufficio contributi**

e-mail: [contributi@ud.camcom.it](mailto:contributi@ud.camcom.it)

**Responsabile del procedimento:** GIACOMELLO Tiziano

**Sostituto:** OTTOGALLI Iwan

**Responsabile dell'istruttoria:** NEGRONI Dania 0432 273525

ZANUTTINI Elisa 0432 273583

BERTONI Doretta 0432 273528

## PROCEDIMENTO E TERMINI

Gli incentivi sono concessi dal soggetto gestore **tramite procedimento valutativo a graduatoria** ai sensi dei commi 1, 2 e 6 dell'articolo 36 della LR 7/2000, nell'ambito di specifiche graduatorie su base provinciale approvate entro 90 giorni dalla scadenza del termine per presentare le istanze.

Si precisa che per "data e ora di ricezione" si intendono la data e l'ora in hh:mm:ss come attestate dal file "daticert.xml" di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di posta elettronica certificata inviata dall'impresa capofila o dal soggetto capofila.

La valutazione dei progetti è effettuata in base ai criteri indicati nell'allegato B al Regolamento e riferiti alla qualità dell'aggregazione, alla qualità del progetto e alla coerenza del progetto.

Il termine per l'erogazione dell'incentivo è di **90 giorni** dalla data di ricevimento della rendicontazione.

I termini per l'adozione dei provvedimenti di concessione e l'erogazione dell'incentivo sono sospesi in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione dell'istruttoria (**30 giorni**), nel caso in cui la domanda o la rendicontazione risulti irregolare o incompleta ai sensi degli artt. 13 comma 5 e 22 comma 2 del Regolamento.

Il termine per l'adozione dei provvedimenti è interrotto nel caso di preavviso di provvedimento negativo (art. 13 comma 6 del Regolamento); all'istante è assegnato il termine di **10 giorni**, dal ricevimento della comunicazione per presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Il termine per concludere l'iniziativa e presentare la rendicontazione della spesa è di **660 giorni** decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione. È consentita la richiesta di una proroga per un periodo massimo di **60 giorni**, a condizione che sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza del termine di 660 giorni.

## OBBLIGHI

Le imprese che presentano domanda di contributo, per beneficiare dell'agevolazione richiesta, sono tenute a rispettare:

- il divieto generale di contribuzione previsto dall'art. 31 della LR 7/2000;
- tutti gli obblighi previsti dal presente Regolamento, dalla L.R. 7/2000 e dalla normativa vigente.

## ANNULLAMENTO E REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.

Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, oppure:

- a) se i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda, ad eccezione delle spese afferenti alla fase propedeutica e alla fase di predisposizione del progetto di aggregazione sostenute nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda;
- b) se la rendicontazione delle spese non è stata presentata o è stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa o, nel caso di proroga del termine, oltre la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga;

- c) nel caso in cui non è rispettato il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione, ai sensi dell'articolo 21, comma 12;
- d) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, risulta la realizzazione di un progetto che comporta una spesa ammissibile inferiore a 20.000 euro;
- e) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare dell'incentivo liquidabile risulta inferiore al 50 per cento dell'importo dell'incentivo concesso per la realizzazione del progetto di aggregazione in rete;
- f) nel caso di cui all'articolo 19, commi 2 e 3;
- g) nel caso di cui all'art. 21, comma 13;
- h) se non sono rispettati gli obblighi ed il vincolo di destinazione di cui all'articolo 24;
- i) nel caso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), se il contratto di rete non è stipulato entro il termine di sei mesi dalla data di concessione dell'incentivo.

L'inosservanza degli obblighi e del vincolo di destinazione di cui all'articolo 24, comma 1, da parte della singola PMI beneficiaria comporta la revoca dell'incentivo concesso alla PMI beneficiaria medesima.

La revoca dell'incentivo comporta la restituzione delle somme erogate, con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

#### **RINVIO**

Per tutto quanto non previsto dal Regolamento indicato, si rinvia al Regolamento ed alle norme di cui alla legge regionale 7/2000.

#### **TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

Il titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Udine mentre il responsabile del trattamento viene designato in conformità all'ordinamento di ciascun ente camerale Il regolamento è pubblicato sul sito internet delle singole Camere di Commercio